

WINKLER & SANDRINI

*Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili*

*Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*

Dr. Peter Winkler
Dr. Stefan Sandrini
Dr. Stefan Engele

Dr. Martina Malfertheiner
Dr. Birgit Bragagna
Rag. Stefano Seppi
Dr. Massimo Moser

Dr. Oskar Malfertheiner
Dr. Alfredo Molinari
Dr. Verena Klausner

Mitarbeiter - Collaboratori

Dr. Karoline de Monte
Dr. Matthias Sepp

Dr. Georg Gasser

Circolare

numero:	88i
del:	2014-10-31
autore:	Rag. Stefano Seppi

A tutti i clienti

Utilizzatori "abituali" di veicoli da comunicare alla Motorizzazione - dal 03.11.2014

Il Codice della Strada prevede l'obbligo di effettuare l'annotazione sulla carta di circolazione e nell'Archivio Nazionale dei veicoli nel caso in cui un soggetto diverso dall'intestatario disponga di un veicolo per un periodo superiore a 30 giorni¹.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) con una recente circolare² ha fornito una serie di chiarimenti in merito alla sopra citata disposizione ed ha fissato al 03.11.2014 la decorrenza di tale obbligo.

1 La comunicazione dell'utilizzatore "abituale"

La norma in esame prevede l'obbligo a carico del soggetto che utilizzi per un periodo superiore a 30 giorni un veicolo di proprietà di terzi di comunicare al competente Ufficio della Motorizzazione la disponibilità del veicolo. La comunicazione è volta a richiedere l'annotazione del nominativo dell'utilizzatore sulla carta di circolazione e nell'Archivio Nazionale dei veicoli e deve avvenire entro 30 giorni.

2 Soggetti obbligati

Il MIT ha precisato che l'obbligo di comunicazione è in capo all' "avente causa", e precisamente:

- il comodatario;
- l'affidatario in caso di custodia giudiziale (salvo per gli Organi di Polizia Giudiziaria, per i quali è stata prevista momentaneamente un'esenzione³);
- il locatario / sublocatario;
- l'erede;
- l'utilizzatore, in caso di rent to buy.

In merito agli eredi è stato precisato che l'annotazione va fatta anche dagli eredi di chi è defunto da poco, senza che ciò implichi l'accettazione dell'eredità⁴.

Il MIT precisa che, con apposita delega scritta dell' "avente causa", gli obblighi possono essere

¹ D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, art. 94, c. 4 bis

² Circolare MIT del 10.07.2014, n. 15513

³ Circolare della Direzione Generale della Motorizzazione, Divisione 5, nr. 23743 del 27.10.2014

⁴ Circolare della Direzione Generale della Motorizzazione, Divisione 5, nr. 23743 del 27.10.2014

posti in essere anche dall'intestatario del veicolo. Per intestatario si intende:

- il proprietario del veicolo, il “trustee”, il locatore (nel caso di locazione senza conducente), il nudo proprietario (in caso di usufrutto), e l'acquirente (nel caso di acquisto con patto di riservato dominio);
- il locatario (nel leasing);
- l'usufruttuario.

3 Soggetti esonerati

Con la sopra citata circolare del MIT, sono stati espressamente esonerati dall'obbligo in esame:

- i familiari conviventi, i quali se vogliono possono comunque richiedere l'aggiornamento della carta di circolazione;
- i veicoli in disponibilità di soggetti esercenti l'attività di autotrasporto.

4 I veicoli aziendali – disciplina particolare

Nella circolare del MIT sopra citata è stata riservata una specifica disciplina per i veicoli di proprietà di aziende ed enti (pubblici e privati) concessi per periodi di tempo superiori a 30 giorni in comodato gratuito ai propri dipendenti.

Importanti chiarimenti in merito ai veicoli aziendali sono stati forniti anche da una recentissima circolare della Direzione Generale per la Motorizzazione⁵. In particolare in quest'ultima si precisa che il comodato sussiste quando c'è un **utilizzo esclusivo e personale e a titolo gratuito** a favore dell'utilizzatore.

Vengono quindi espressamente esclusi dall'ambito di applicazione le seguenti fattispecie:

- l'utilizzo dei veicoli aziendali in disponibilità a titolo di fringe-benefit – in questo caso viene meno il carattere della gratuità;
- l'utilizzo promiscuo dei veicoli aziendali (ad es. veicoli impiegati per l'esercizio di attività lavorative ed utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro, o la propria abitazione, o nel tempo libero) – in questo caso viene meno l'uso esclusivo e personale del veicolo;
- l'ipotesi in cui più dipendenti si alternino nell'utilizzo del medesimo veicolo aziendale – in questo caso viene meno l'esclusività e la personalità dell'utilizzo del veicolo ed anche la continuità temporale dello stesso.

Da quanto sopra esposto, si deduce che l'unico caso di obbligo di annotazione del nome del dipendente si ha solamente nel caso in cui lo stesso riceva il veicolo esclusivamente per usarlo nel tempo libero (caso piuttosto raro).

La circolare della Direzione Generale della Motorizzazione precisa inoltre che non è possibile procedere all'annotazione dei sub-comodati.

Nel caso in cui il veicolo aziendale venga quindi concesso in uso gratuito al dipendente, come sopra meglio precisato, la persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto dell'azienda comodante, su delega del comodatario, presenta l'istanza volta **alla sola annotazione nell'Archivio Nazionale dei veicoli**. All'istanza va allegata:

- la delega del comodatario;
- attestazione di versamento di euro 16 di imposta di bollo (c/c/p n. 4028);
- attestazione di versamento di euro 9 per i diritti di motorizzazione (c/c/p n. 9001).

In presenza di più veicoli concessi in comodato gratuito è anche possibile presentare un'istanza cumulativa.

A fronte dell'istanza viene rilasciata un'attestazione di avvenuta annotazione delle informazio-

⁵ Circolare della Direzione Generale della Motorizzazione, Divisione 5, nr. 23743 del 27.10.2014

ni ricevute nell'Archivio Nazionale dei veicoli. Non è necessario che la predetta attestazione sia tenuta a bordo del veicolo aziendale; la relativa assenza non è quindi sanzionabile. Per i veicoli aziendali, quindi, non viene effettuata alcuna annotazione sulla carta di circolazione.

Con la stessa procedura devono essere comunicate eventuali variazioni delle annotazioni relative al comodatario (ad es. proroga del comodato, cessazione anticipata, ecc.).

Nella sopra citata circolare della Direzione Generale per la Motorizzazione è stato espressamente precisato che le sopra citate disposizioni per i veicoli aziendali sono applicabili non solo ai dipendenti, ma **anche ai soci**, agli **amministratori** ed ai **collaboratori** dell'azienda.

5 Decorrenza dei nuovi obblighi

Le nuove disposizioni valgono per gli atti posti in essere dal 03/11/2014.

6 Sanzioni

La violazione degli obblighi sopra menzionati è punita con la sanzione amministrativa pari a 705 euro e con il ritiro della carta di circolazione.

7 Raccomandazione

A causa delle pesanti sanzioni amministrative, in caso di dubbio consigliamo di fare una comunicazione in più che una in meno; le spese per imposta di bollo e diritti di segreteria ammontano a circa 25 euro. Se dovesse essere elevata la contestazione, i costi per la sola difesa saranno di gran lunga superiori a queste spese.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

